

## **Ordinanza sulla posizione, la retribuzione e la contabilità delle autorità di conciliazione (Ordinanza sulle autorità di conciliazione, OAConc)**

emanata dal Tribunale cantonale il 14 dicembre 2010

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>, nonché l'art. 49 cpv. 2, l'art. 55 cpv. 2 e l'art. 61 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria<sup>2)</sup>

### **I. Giudicatura di pace**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il volume d'impiego dei giudici di pace incluso il tempo impiegato per la loro attività di presidente dell'autorità di conciliazione in materia di locazione ammonta a: Volume d'impiego

a) Distretto Albula	10 %
b) Distretto Bernina	5 %
c) Distretto Hinterrhein	15 %
d) Distretto Imboden	20 %
e) Distretto Inn	10 %
f) Distretto Landquart	30 %
g) Distretto Maloja	35 %
h) Distretto Moesa	15 %
i) Distretto Plessur	50 %
j) Distretto Prettigovia/Davos	30 %
k) Distretto Surselva	20 %

<sup>2</sup> Gli aumenti del volume d'impiego devono essere autorizzati dal Tribunale cantonale.

#### **Art. 2**

I supplenti vengono impiegati in caso di impedimento dei giudici di pace e in presenza di altri motivi importanti. Supplenza

<sup>1)</sup> CSC 110.100

<sup>2)</sup> CSC 173.000

**Art. 3**

Ributuzione dei  
giudici di pace

<sup>1</sup> I giudici di pace vengono attribuiti alle seguenti classi di funzione (CF) secondo il diritto cantonale sul personale <sup>1)</sup>:

- a) con formazione in diritto CF 22
- b) senza formazione in diritto CF 20

<sup>2</sup> La determinazione concreta dell'indennità all'interno della corrispondente classe di funzione avviene da parte della Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale prima dell'assunzione della carica e in seguito ogni anno nel quadro della procedura di preventivo secondo il diritto cantonale sul personale <sup>2)</sup>.

**Art. 4**

Indennità per i  
supplenti

<sup>1</sup> I supplenti percepiscono di principio la loro indennità sotto forma di indennità giornaliera di importo uguale a quello dei giudici a titolo accessorio del rispettivo tribunale distrettuale (art. 6 cpv. 1 OTDistr <sup>3)</sup>).

<sup>2</sup> In casi eccezionali, segnatamente in caso di operazioni che richiedono molto tempo come la preparazione di proposte di sentenze e la redazione di decisioni, i supplenti possono essere indennizzati allo stesso modo dei giudici di pace (indennità giornaliera = 1/22 dello stipendio mensile secondo la corrispondente classe di funzione, lordo, minimo + 10 %).

**II. Autorità di conciliazione in materia di locazione****Art. 5**

Indennità per i  
rappresentanti dei  
locatari e dei  
locatori

I rappresentanti dei locatari e dei locatori, nonché i loro supplenti vengono indennizzati con un'indennità giornaliera di importo uguale a quello dei giudici a titolo accessorio del rispettivo tribunale distrettuale.

**Art. 6**

Servizio di  
consulenza

<sup>1</sup> Il servizio di consulenza che ogni autorità di conciliazione in materia di locazione deve creare non può essere insediato presso il tribunale distrettuale o esercitato da membri e collaboratori dei tribunali distrettuali.

<sup>2</sup> Il volume d'impiego del consulente viene stabilito dalla Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale dopo aver sentito il giudice di pace e in base ai rapporti di lavoro del servizio di consulenza.

<sup>3</sup> I consulenti con formazione in diritto vengono attribuiti alla classe di funzione 20, quelli senza formazione in diritto alla classe di funzione 18

---

<sup>1)</sup> Art. 18 LCPers (CSC 170.400), art. 12 segg. OCPers (CSC 170.410)

<sup>2)</sup> Art. 18, 22 LCPers (CSC 170.400)

<sup>3)</sup> CSC 173.500

secondo il diritto cantonale sul personale <sup>1)</sup>. Se il consulente si occupa al contempo dell'evasione dei lavori di segretariato dell'autorità di conciliazione in materia di locazione, il consulente viene attribuito alla classe di funzione 16 per entrambe le attività.

<sup>4</sup> La determinazione concreta dello stipendio all'interno della corrispondente classe di funzione avviene da parte della Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale dopo aver sentito il giudice di pace prima dell'assunzione dell'impiego e in seguito ogni anno nel quadro della procedura di preventivo secondo il diritto cantonale sul personale <sup>2)</sup>.

<sup>5</sup> Se il servizio di consulenza non viene affidato a una determinata persona fisica, nei limiti delle classi di funzione secondo il capoverso 3 valgono le aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi stabilite dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. I fornitori di prestazioni e le prestazioni vanno registrati dettagliatamente.

### III. Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

#### Art. 7

Il presidente dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi riceve la stessa indennità del supplente del giudice di pace del Distretto Plessur <sup>3)</sup>. Indennità per il presidente

#### Art. 8

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché i loro supplenti vengono indennizzati con un'indennità giornaliera di importo uguale a quello dei giudici a titolo accessorio del Tribunale distrettuale Plessur. Indennità per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori

---

<sup>1)</sup> Art. 18 LCPers (CSC 170.400), art. 12 segg. OCPers (CSC 170.410)

<sup>2)</sup> Art. 18, 22 PLCPers (CSC 170.400)

<sup>3)</sup> Cfr. art. 4

#### IV. Disposizioni comuni per le autorità di conciliazione

##### Art. 9

Cancelleria

<sup>1</sup> Se i lavori di segretariato delle autorità di conciliazione non vengono eseguiti da parte della cancelleria del tribunale distrettuale, la Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale deve, dopo aver sentito il presidente dell'autorità di conciliazione e in base a rilevamenti delle prestazioni, stabilire il volume d'impiego quale percentuale di un rapporto di lavoro secondo la legge cantonale sul personale <sup>1)</sup>. Il Tribunale cantonale verifica l'adeguatezza nel quadro dell'approvazione del preventivo.

<sup>2</sup> Il responsabile per la direzione della cancelleria dell'autorità di conciliazione viene attribuito alla classe di funzione 14 secondo il diritto cantonale sul personale <sup>2)</sup>.

<sup>3</sup> La determinazione concreta dello stipendio all'interno di questa classe di funzione avviene da parte della Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale dopo aver sentito il presidente dell'autorità di conciliazione prima dell'assunzione dell'impiego e in seguito ogni anno nel quadro della procedura di preventivo secondo il diritto cantonale sul personale <sup>3)</sup>.

<sup>4</sup> Se i lavori di segretariato non vengono affidati a una determinata persona fisica, fa stato per analogia l'articolo 6 capoverso 5.

##### Art. 10

Spese accessorie per il personale, previdenza professionale

Le disposizioni dell'ordinanza sui tribunali distrettuali <sup>4)</sup> relative alle spese accessorie per il personale e alla previdenza professionale vanno applicate anche ai membri e ai collaboratori delle autorità di conciliazione con stipendio fisso.

##### Art. 11

Spese

Ai membri e ai collaboratori delle autorità di conciliazione vengono versate spese secondo il diritto cantonale sul personale <sup>5)</sup>.

##### Art. 12

Infrastruttura

Se le autorità di conciliazione dispongono di infrastrutture proprie o prendono in affitto tali infrastrutture (uffici, mobilia, attrezzatura informatica,

---

<sup>1)</sup> Art. 49 LCPers (CSC 170.400)

<sup>2)</sup> Art. 18 LCPers (CSC 170.400), art. 12 segg. OCPers (CSC 170.410)

<sup>3)</sup> Art. 18, 22 LCPers (CSC 170.400)

<sup>4)</sup> Art. 12 e 13 OTDistr (CSC 173.500)

<sup>5)</sup> Cfr. art. 34 LCPers (CSC 170.400) e art. 25 segg. OCPers (CSC 170.410)

ecc.), i loro costi non possono superare i costi che risulterebbero in caso di annessione amministrativa alla cancelleria del tribunale distrettuale.

## V. Contabilità

### Art. 13

<sup>1</sup> Il preventivo e il conto annuale delle autorità di conciliazione sono parte integrante del preventivo e del conto annuale del rispettivo tribunale distrettuale. Essi vengono allestiti dalla cancelleria del tribunale distrettuale. Gestione contabile, verifica, approvazione

<sup>2</sup> Essi vengono verificati dal Controllo delle finanze e poi sottoposti per approvazione al Tribunale cantonale.

<sup>3</sup> Le disposizioni dell'ordinanza sui tribunali distrettuali <sup>1)</sup> relative alla contabilità fanno stato per analogia per le autorità di conciliazione.

### Art. 14

<sup>1</sup> Entro il 31 agosto, le autorità di conciliazione comunicano alla cancelleria del tribunale distrettuale i dati del loro preventivo, dove vengono esaminati dal punto di vista formale secondo le istruzioni del Controllo delle finanze. Preventivo

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa del rispettivo tribunale distrettuale approva il preventivo delle autorità di conciliazione insieme a quello del tribunale distrettuale.

### Art. 15

<sup>1</sup> Le autorità di conciliazione effettuano le loro spese attraverso la cancelleria del tribunale distrettuale, che controlla i crediti di preventivo. Controllo dei crediti

<sup>2</sup> Eventuali domande di credito suppletivo necessarie vanno presentate tramite il tribunale distrettuale.

### Art. 16

Se l'incasso non avviene interamente tramite la cancelleria del tribunale distrettuale, almeno le entrate delle autorità di conciliazione vanno gestite su un conto amministrato dal tribunale distrettuale. Entrate

### Art. 17

Se il numero di casi non viene rilevato direttamente dalla cancelleria del tribunale distrettuale, le autorità di conciliazione comunicano entro metà febbraio il numero di casi dell'anno precedente al rispettivo tribunale distrettuale, che lo trasmette entro fine febbraio al Tribunale cantonale insieme alla propria statistica. Statistica sul numero di casi

---

<sup>1)</sup> CSC 173.500

**VI. Disposizione finale****Art. 18**

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.